



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO

(Delib. G.C. del 23.12.2005 n. 599 – Delib. G.C. del 28.07.2006 n.249)

art. 1

Copertura posti di qualifica dirigenziale, di responsabili di servizi o uffici o di alta specializzazione

1. Gli incarichi per la copertura di posti di qualifica dirigenziale possono essere conferiti dal Sindaco anche con contratto a tempo determinato, previa procedura ad evidenza pubblica, a coloro che abbiano i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
2. Detti incarichi possono essere conferiti anche a personale dipendente del Comune, munito del diploma di laurea (ante legge n.509/1999) o della laurea specialistica (post legge n. 509/1999), inquadrato nella categoria D e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio pubblico. Il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio, secondo quanto specificamente previsto dalla citata disciplina legislativa.
3. Detti contratti a tempo determinato non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

art. 2

Requisiti per l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto privato e relativa disciplina

1. I requisiti per l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto privato sono i medesimi previsti per l'ammissione al concorso pubblico.
2. A tali assunzioni si provvede mediante selezione. Il bando di selezione deve essere adeguatamente pubblicizzato.
3. Le modalità di selezione saranno indicate nell'apposito bando.
4. La graduatoria ha validità di tre anni e può essere utilizzata dall'Amministrazione per ulteriori assunzioni a tempo determinato.
5. Il trattamento economico del personale assunto con contratto a tempo determinato è stabilito nel provvedimento di assunzione, sulla base indicativa dei seguenti parametri:
 - a) trattamento economico previsto dai contratti nazionali equipollenti;
 - b) tipo di esperienza professionale maturata dall'assumendo;
 - c) peculiarità del rapporto a termine;
 - d) condizioni di mercato relativi alla specifica professionalità.
6. L'eventuale conferimento delle funzioni dirigenziali avviene con provvedimento del Sindaco.
7. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve prevedere un adeguato periodo di prova e può essere rinnovato alla sua scadenza con provvedimento esplicito, sempre nel limite massimo previsto dalla normativa vigente. E' esclusa ogni forma di proroga tacita del contratto.
- 8: La risoluzione del rapporto avviene nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dal contratto individuale.

art. 3

Limiti, criteri e modalità' per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

1. Possono essere instaurati, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto di diritto privato, rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale dirigenziale e di alta specializzazione, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.
2. Tali contratti non possono essere stipulati in misura non superiore al cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale e direttiva.
3. Il personale da assumere mediante tale contratto deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire: diploma di laurea ed adeguata professionalità, capacità ed attitudine adeguati alle funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione.
4. Fermo restando le modalità previste in materia dalle legge finanziarie vigenti, per tali assunzioni si provvede mediante apposito bando.
5. In detto bando saranno esplicitate le modalità di selezione.
6. Il conferimento e la definizione dell'incarico avviene con provvedimento del Sindaco.

art.4

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ed incarichi ad esperti di provata competenza per il conseguimento di obiettivi determinati.
2. Il ricorso a tali incarichi può essere fatto, di norma, per attività specifiche, determinate e tendenzialmente a carattere non continuativo, quali, ad esempio:
 - a) attività ad alto contenuto di professionalità scientifica, tecnica, culturale e artistica;
 - b) attività di assistenza, consulenza fiscale, tributaria, contabile, assicurativa, di natura organizzativa e informatica;
 - c) la direzione o il coordinamento di progetti speciali a tempo determinato.
3. Gli incarichi possono essere conferiti, in particolare, a:
 - a) professionisti iscritti agli albi tenuti dagli ordini professionali;
 - b) persone o società professionalmente impegnate in attività di particolare qualificazione connesse alla specificità delle prestazioni richieste;
 - c) persone impegnate in attività di particolare qualificazione cui è notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
 - d) dirigenti, funzionari, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano acquisito una specifica competenza riguardo alla specificità delle prestazioni richieste;
 - e) docenti o ricercatori universitari.
4. Nella convenzione, dopo aver ottemperato a quanto prescritto in materia dalle leggi finanziarie vigenti, tra il Comune ed il soggetto incaricato, saranno indicati:
 - a) gli elementi giustificativi della scelta;
 - b) l'obiettivo o gli obiettivi da realizzare;
 - c) la durata della collaborazione, che non potrà eccedere, in ogni caso, la durata del mandato del Sindaco al momento del conferimento;
 - d) i corrispettivi previsti;
 - e) le modalità di espletamento della collaborazione;
 - f) il collaboratore avrà, previa preventiva intesa, la possibilità di utilizzare i locali e le risorse umane e strumentali del Comune;
 - g) le forme di controllo su di essa;
 - h) la disciplina dei rapporti con i dirigenti e gli amministratori del Comune.

art.5

Collaborazioni, uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta Comunale può, con motivata deliberazione, istituire appositi uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta medesima o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Gli uffici sono costituiti mediante l'utilizzazione di personale dipendente del Comune ovvero da collaboratori esterni, assunti, fatta salva l'evidenza pubblica, con contratto a tempo determinato.
3. I relativi provvedimenti sono rispettivamente adottati dal Sindaco e dalla Giunta nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
4. Il ricorso a collaboratori esterni è consentito solo se il Comune non versa in alcuna delle situazioni di dissesto o strutturalmente deficitaria, secondo le norme contenute nel T.U. - D.Lgs. n. 267/2000.
5. Per il trattamento economico dei collaboratori si applica il contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali con possibilità di applicazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 90 del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000.

art.6

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 165 del 30.3.2001 e n. 267 del 18.8.2000, e nello Statuto Comunale, come modificati e integrati.